

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs. 117/17



STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE il ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -

5204
4 NOV 2020
(*) Fidejussore delegato/Direttore
Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Progetto Dina Scalise-OdV".
2. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ha sede legale in Pagnacco (Udine) Via della Coda 14/7. Potranno inoltre, con determinazione del Consiglio Direttivo, essere istituite sedi secondarie e/o operative e/o amministrative su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV non riconosciuta, ossia priva di personalità giuridica, è disciplinata dal presente statuto adeguato ai sensi del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche, ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 4

Finalità

1 L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV si presenta quale innovativo progetto educativo intergenerazionale, avente come finalità fondamentale la promozione della salute, dell'invecchiamento attivo e delle sinergie tra generazioni. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ha come scopo quello di promuovere e sostenere lo sviluppo, lo scambio e la condivisione di momenti di vita quotidiana fra le due diverse generazioni, quella dei giovani e quella degli anziani, all'interno delle Istituzioni, Enti, Scuole e delle Famiglie sia su Territorio Nazionale che Internazionale. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV propone altresì di promuovere, organizzare e gestire ogni iniziativa idonea a procurare e procacciare sia aiuti economici che mezzi, anche finanziari, di qualunque specie e natura da destinare interamente allo scopo anzidetto.

L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17":

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

A titolo esemplificativo e non tassativo, limitativo o esaustivo, l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV potrà:

- Promuovere e sostenere la ricerca scientifica e favorire gli studi e la conoscenza delle tematiche relative all'invecchiamento (agli anziani) e l'impiego di mezzi atti a ridurre gli effetti negativi da un punto di vista sia clinico che psicologico.

- Difendere i diritti civili, la dignità personale e di cittadino delle persone anziane e stabilire una rete di comunicazione e supporto tra le loro rispettive famiglie.

- Agire come fonte d'informazione e aggiornamento (attraverso la pubblicazione di articoli, l'organizzazione di corsi, convegni etc.) per il personale sanitario in generale, oltre che di stimolo alla ricerca per il personale medico direttamente impegnato nella diagnostica e nella terapia delle malattie della vecchiaia. A tal fine, anche promuovendo sul piano nazionale l'emanazione di linee guida.
 - Svolgere azioni di stimolo per l'istituzione di centri di assistenza sanitaria, psicologica e sociale al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale.
 - Favorire con ogni mezzo la diffusione dell'informazione agli operatori sanitari, medici, e sociali (anche nell'ambito di attività assistenziali già organizzate).
 - Sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli anziani e delle loro famiglie, il recupero degli anziani stessi e il reinserimento nella vita sociale.
 - Curare i contatti con le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità Sanitarie Nazionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche private che perseguono fini di interessi per le attività dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.
 - A tale scopo l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV. potrà stipulare, con i soggetti suddetti, appositi accordi o convenzioni nonché avviare rapporti di collaborazione.
 - Curare il collegamento con le associazioni straniere ed internazionali che hanno finalità analoghe.
 - Curare i contatti con tutte le associazioni che si occupano di problemi sugli anziani per scambiare con esse informazioni utili relative alle attività svolte sia mediche che sociali ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per la proposizione di nuove più rispondenti alle loro esigenze.
 - Aiutare gli anziani ad ottenere i servizi sociali di previdenza e di assistenza cui hanno diritto, per legge, su richiesta personale o dei congiunti.
 - Raccogliere finanziamenti a sostegno di questi scopi.
 - Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare interesse sociale soggettivo e di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
- Ai fini di cui sopra, l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV potrà, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, limitativo o esaustivo, organizzare incontri, spettacoli, convegni, congressi e ricerche scientifiche, conferenze, trattazioni e seminari per divulgare le proprie finalità, supportato con materiale sia cartaceo che audio-visivo.
- Il tutto per attuare e contribuire, anche finanziariamente, alla ideazione e promozione in qualunque luogo, di programmi di intervento finalizzati alla realizzazione anche di centri specializzati, provvedendo anche alla dotazione dell'impiantistica ed alla formazione del relativo

personale specializzato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV potrà acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti Pubblici o Privati, di aree mobili o immobili destinate allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti Pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazione di somme, come mobili e immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentono di attuare le finalità dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV. nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociale.

2. E' fatto divieto all'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell' Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

(e) dai beni dell' Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all' Associazione Progetto Dina Scalise-OdV sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell' Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e consultabile da tutti gli aderenti.

4 Il patrimonio dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

3. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione Progetto Dina Scalise-Odv possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato; deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. A tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi è riconosciuto il diritto di voto in Assemblea, il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, il diritto di approvare il bilancio, il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e il diritto di eleggerli.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione

I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, può essere escluso dall'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Art. 13

"I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV

Organi dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV

Art. 14

Organi

1. Sono organi dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 15

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente ovvero conferire delega scritta su modulo predisposto ed allegato alla convocazione ad altro socio. Ogni socio potrà essere titolare di non più di due deleghe.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea oppure a mezzo affissione dell'avviso e dell'ordine del giorno presso la sede sociale.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile .
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto) Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;

- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 21

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, è ammessa una delega per ogni consigliere.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione, ovvero a mezzo affissione presso la sede sociale.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica ovvero se sono presenti tutti i consiglieri in carica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, il vicepresidente, ed il segretario.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 22

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, compreso un segretario, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24

Il Segretario

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ha un segretario nominato dal consiglio direttivo tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. In caso di scioglimento dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV.

Art. 28

Scioglimento

1. L'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione Progetto Dina Scalise-OdV i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 30

Organo di Controllo

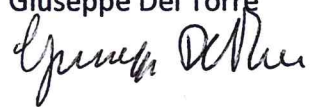
Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico

Art. 31

Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

Il Segretario
Giuseppe Del Torre



La Presidente
Anna Scalise

